

sia iniziata entro il 31 gennaio 1982 purché i comportamenti cui è condizionata la loro applicazione vengano tenuti entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge (3 giugno 1982), termine differito di ulteriori centoventi giorni, con l'art. 1 del D.L. 1 ottobre 1982, n. 695, convertito in L. 29 novembre 1982, n. 882.

310. Tempo di guerra.

Agli effetti della legge penale, nella denominazione di tempo di guerra [c.p.m.g. 3] è compreso anche il periodo di imminente pericolo di guerra, quando questa sia seguita.

311. Circostanza diminuyente: lieve entità del fatto.

Le pene comminate per i delitti preveduti da questo titolo sono diminuite quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

312. Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato.

Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea sia condannato ad una pena restrittiva della libertà personale per taluno dei delitti preveduti da questo titolo¹.

Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni. In tal caso è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo^{2,3}.

¹ Comma così modificato dall'art. 1, L. 15 luglio 2009, n. 94. Il testo previgente disponeva: *Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea sia condannato ad una pena restrittiva della libertà personale per taluno dei delitti preveduti da questo titolo. Ferme restando le disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza personali, l'espulsione e l'allontanamento dal territorio dello Stato sono eseguiti dal questore secondo le modalità di cui, rispettivamente, all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all'articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.*

² Articolo così sostituito dall'art. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in L. 24 luglio 2008, n. 125.

³ Il testo previgente la riforma del 2008 disponeva: *Espulsione dello straniero. Lo straniero, condannato a una pena restrittiva della libertà personale per taluno dei delitti preveduti da questo titolo, è espulso dallo Stato.*

313. Autorizzazione a procedere o richiesta di procedimento.

Per i delitti preveduti dagli articoli 244, 245, 265, 267, 269, [273, 274]¹, 277, 278, 279, 287 e 288 non si può procedere senza l'autorizzazione del Ministro per la giustizia [c.p.p. 343, 344; c.p. 1889, 124].

Parimenti, non si può procedere senza tale autorizzazione per i delitti preveduti dagli articoli 247, 248, 249, 250, 251 e 252, quando sono commessi a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, allo Stato italiano.

Per il delitto preveduto dall'articolo 290, quando è commesso contro l'Assemblea Costituente ovvero contro le Assemblee legislative o una di queste, non si può procedere senza l'autorizzazione dell'Assemblea, contro la quale il vilipendio è diretto. Negli altri casi non si può procedere senza l'autorizzazione del Ministro per la giustizia².

I delitti preveduti dagli articoli 296, 297, 298 in relazione agli articoli 296 e 297, e dall'articolo 299 sono punibili a richiesta del Ministro per la giustizia³.

¹ Articoli dichiarati costituzionalmente illegittimi con sentenza della Corte costituzionale 28 giugno 1985, n. 193.

² La Corte costituzionale, con sentenza 17 febbraio 1969, n. 15, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nei limiti in cui attribuisce il potere di dare l'autorizzazione a procedere per il delitto di vilipendio della Corte costituzionale al Ministro di grazia e giustizia anziché alla Corte stessa.

³ Articolo così sostituito dall'art. 2, L. 11 novembre 1947, n. 1317.

TITOLO II DEI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CAPO I DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

● Norme connesse:

- L. 27 marzo 2001, n. 97, sugli effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

314. Peculato.

Il pubblico ufficiale [357] o l'incaricato di un pubblico servizio [358], che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi [317-*bis*, 323-*bis*; c.p. 1889, 168 comma 1]¹.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa,

dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita².

¹ Comma così modificato, prima dall'art. 1, comma 75, L. 6 novembre 2012, n. 190, poi dall'art. 1, L. 27 maggio 2015, n. 69.

Il testo previgente disponeva: *Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.*

Il testo previgente la modifica del 2015 disponeva: *Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.*

² Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 26 aprile 1990, n. 86, recante modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. Il testo originario disponeva: *314. Peculato. 1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o di altra cosa mobile, appartenente alla pubblica Amministrazione, se l'appropria, ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire duecentomila. 2. La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea.*

■ Codice penale del 1889: Art. 168 - *Il pubblico ufficiale, che sottrae o distrae danaro o altra cosa mobile di cui egli abbia, per ragione del suo ufficio, l'amministrazione, l'esazione o la custodia è punito con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore alle lire trecento.*

Se il danno sia lieve, o sia interamente risarcito prima dell'invio al giudizio, la interdizione è temporanea e la reclusione è da uno a cinque anni.

315. Malversazione a danno di privati.

[...]¹.

¹ Articolo abrogato dall'art. 20, L. 26 aprile 1990, n. 86, recante modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. Il testo previgente disponeva: *315. Malversazione a danno di privati. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che si appropria o, comunque, distrae, a profitto proprio o di un terzo, denaro o qualsiasi cosa mobile non appartenente alla pubblica Amministrazione, di cui egli ha il possesso per ragione del suo ufficio o servizio, è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa non inferiore a lire duecentomila. Si applicano le disposizioni del capoverso dell'articolo precedente.*

316. Peculato mediante profitto dell'errore altrui.

Il pubblico ufficiale [357] o l'incaricato di un pubblico servizio [358], il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo,

denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni [323-bis; c.p.p. 381, commi 2, lett. a), e 4; c.p. 1889, 170 comma 2]¹.

¹ Articolo così sostituito dall'art. 2, L. 26 aprile 1990, n. 86, recante modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. Il testo originario disponeva: *316. Peculato mediante profitto dell'errore altrui. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.*

316-bis. Malversazione a danno dello Stato.

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni [32-quater, 323-bis, 316-ter; 640-bis]¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 3, L. 26 aprile 1990, n. 86, recante modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, poi così modificato dall'art. 1, L. 7 febbraio 1992, n. 181.

316-ter. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. **La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri**¹.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito².

¹ Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. l), L. 9 gennaio 2019, n. 3. Il testo previgente disponeva: *Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o*

altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

² Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 29 settembre 2000, n. 300.

● Norme connesse:

- art. 2, L. 23 dicembre 1986, n. 898 di conversione del D.L. 27 ottobre 1986, n. 701, nel testo modificato dall'art. 18, L. 7 luglio 2009, n. 88 e, da ultimo, dall'art. 29, L. 4 giugno 2010, n. 96, che recita: *Art. 2. 1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.*

2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

317. Concussione.

Il pubblico ufficiale [357] o l'incaricato di un pubblico servizio [358] che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni [32-*quater*, 317-*bis*; 323-*bis*; c.p. 1889, 169 comma 1 170 comma 1]¹.

¹ Articolo così sostituito prima dall'art. 4, L. 26 aprile 1990, n. 86, poi dall'art. 1, comma 75, L. 6 novembre 2012, n. 190, infine dall'art. 3, L. 27 maggio 2015, n. 69.

Il testo previgente la modifica del 2015 disponeva: *Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.*

Il testo previgente la modifica del 2012 disponeva: *317. Concussione. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.*

Il testo originario disponeva: *317. Concussione. 1. Il pubblico ufficiale, che, abusando della sua qualità o delle sue funzioni, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa non inferiore a lire seicentomila. 2. Si applicano le disposizioni del capoverso dell'articolo 314.*

■ Codice penale del 1889: *Art. 169 - Il pubblico ufficiale, che, abusando del suo ufficio, costringe alcuno a dare o promettere indebitamente a sé o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la interdizione perpetua dai pubblici uffici con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore alle lire trecento.*

Se la somma o l'utilità indebitamente data o promessa sia di lieve valore, la interdizione è temporanea e la reclusione è da uno a cinque anni.

317-bis. Pene accessorie.

La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici [20, 28, 31] e l'incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Nondimeno, se viene inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni o se ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, primo comma, la condanna importa l'interdizione e il divieto temporanei, per una durata non inferiore a cinque anni nè superiore a sette anni.

Quando ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, secondo comma, la condanna per i delitti ivi previsti importa le sanzioni accessorie di cui al primo comma del presente articolo per una durata non inferiore a un anno nè superiore a cinque anni¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 5, L. 26 aprile 1990, n. 86, poi modificato dall'art. 1, comma 75, L. 6 novembre 2012, n. 190, infine sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. m), L. 9 gennaio 2019, n. 3.

Il testo previgente la modifica del 2012 disponeva: *La condanna per i reati di cui agli artt. 314 e 317 importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea.*

Il testo previgente la modifica del 2019 disponeva: *La condanna per i reati di cui agli artt. 314, 317, 319 e 319-ter importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea.*

318. Corruzione per l'esercizio della funzione.

Il pubblico ufficiale [357] che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione **da tre a otto anni** [319-*ter*, 320, 321, 322 commi 1 e 3, 323-*bis*; c.p. 1889, 171]^{1 2 3}.

¹ Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. n), L. 9 gennaio 2019, n. 3. Il testo previgente disponeva: *Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o*

altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.

² Articolo così sostituito prima dall'art. 6, L. 26 aprile 1990, n. 86, poi dall'art. 1, comma 75, L. 6 novembre 2012, n. 190 e infine modificato dall'art. 1, L. 27 maggio 2015, n. 69.

Il testo previgente la modifica del 2015 disponeva: *Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.*

Il testo previgente la modifica del 2012 disponeva: *318. Corruzione per un atto d'ufficio. Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.

Il testo originario disponeva: *318. Corruzione per un atto d'ufficio. 1. Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni. 2. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno e della multa fino a lire seicentomila.*

³ L'art. 4, L. 12 giugno 2003, n. 134, ha abrogato l'art. 60, L. 24 novembre 1981, n. 689, che prevedeva l'inapplicabilità delle pene sostitutive al reato previsto dal presente articolo.

■ Codice penale del 1889: *Art. 171 - Il pubblico ufficiale che, per un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per altri, in danaro o in altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione sino ad un anno, con la interdizione temporanea dai pubblici uffici e con la multa da lire cinquanta a tremila.*

Art. 172 - Il pubblico ufficiale, che, per ritardare od omettere un atto del suo ufficio, o per fare un atto contro i doveri dell'ufficio medesimo, riceve o si fa promettere danaro o altra utilità, per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni, con la interdizione temporanea dai pubblici uffici e con la multa da lire cento a cinquemila.

La reclusione è da tre a dieci anni, se il fatto abbia per effetto: 1° il conferimento di pubblici impieghi, stipendii, pensioni od onorificenze, o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'Amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale; 2° il favore o il danno di una parte o di un imputato in causa civile o penale.

Se il fatto abbia per effetto una sentenza di condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore ad un anno, la reclusione è da cinque a quindici anni e la multa può estendersi al massimo.

Art. 173 - Chiunque induce un pubblico ufficiale a commettere alcuno dei delitti preveduti nei precedenti articoli è punito, nel caso dell'articolo 171, con la multa da lire cinquanta a tremila, e, nel caso dell'articolo 172, con le pene ivi stabilite.

Se il pubblico ufficiale non abbia commesso il delitto, chi ha tentato d'indurvelo soggiace alle pene stabilite nel presente articolo ridotte della metà.

Art. 174 - Nei casi preveduti negli articoli precedenti, ciò che siasi dato si confisca.

319. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Il pubblico ufficiale, che, per omettere [328] o ritardare o per aver ommesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni [32-*quater*, 319-*bis*, 319-*ter*, 320, 321, 322 commi 2 lett. b) e 4, 323-*bis*; c.p. 1889, 172 comma 1]^{1 2}.

¹ Articolo così sostituito dall'art. 7, L. 26 aprile 1990, n. 86, poi così modificato, prima dall'art. 1, comma 75, L. 6 novembre 2012, n. 190, poi dall'art. 1, L. 27 maggio 2015, n. 69.

Il testo previgente la modifica del 2015 disponeva: *Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver ommesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.*

Il testo previgente la modifica del 2012 disponeva: *319. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver ommesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.*

Il testo previgente la modifica del 1990 disponeva: *319. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. 1. Il pubblico ufficiale che per omettere o ritardare un atto del suo ufficio, o per fare un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, ovvero ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire tremila a ventimila. 2. La pena è aumentata, se dal fatto deriva: 1° il conferimento di pubblici impieghi, stipendii, pensioni, onorificenze, o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione di cui fa parte il pubblico ufficiale; 2° il favore o il danno di una parte in un processo civile, penale o amministrativo. 3. Si applica la pena della reclusione da sei a venti anni e della multa non inferiore a lire venticinquemila, se dal fatto deriva una sentenza di condanna all'ergastolo o alla reclusione. Si applica la pena dell'ergastolo se dal fatto deriva una condanna alla pena di morte. 4. Qualora il pubblico ufficiale riceve il denaro o l'utilità per aver agito contro i doveri del suo ufficio o per aver ommesso o ritardato un atto d'ufficio, la pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da lire mille a diecimila.*

² L'art. 4, L. 12 giugno 2003, n. 134, ha abrogato l'art. 60, L. 24 novembre 1981, n. 689, che prevedeva l'inapplicabilità delle pene sostitutive al reato previsto dal presente articolo.

319-bis. Circostanze aggravanti.

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale [321, 357] appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi [c.p. 1889, 172 comma 2, n. 1]¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 8, L. 26 aprile 1990, n. 86 e poi così modificato dall'art. 29, D.L. 31 maggio 2010, n. 78,

convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122. La versione previgente era la seguente: «*319-bis. Circostanze aggravanti.* La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.».

319-ter. Corruzione in atti giudiziari.

Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni [c.p. 1889, 172 comma 2 n. 2]¹.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna [c.p.p. 442 comma 2, 533, 605 comma 1] di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni [c.p. 1889, 172 comma 3]².

¹ Comma così modificato, prima dall'art. 1, comma 75, L. 6 novembre 2012, n. 190, poi dall'art. 1, L. 27 maggio 2015, n. 69.

Il testo previgente la modifica del 2015 disponeva: *Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.*

Il testo previgente la modifica del 2012 disponeva: *Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.*

² Comma così modificato, prima dall'art. 1, comma 75, L. 6 novembre 2012, n. 190, poi dall'art. 1, L. 27 maggio 2015, n. 69.

Il testo previgente la modifica del 2015 disponeva: *Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.*

Il testo previgente la modifica del 2012 disponeva: *Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.*

³ Articolo aggiunto dall'art. 9, L. 26 aprile 1990, n. 86, recante modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

319-quater. Induzione indebita a dare o promettere utilità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi¹.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni².

¹ Comma così modificato dall'art. 1, L. 27 maggio 2015, n. 69. Il testo previgente disponeva: *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.*

² Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 75, L. 6 novembre 2012, n. 190.

■ Codice penale del 1889: *Art. 170 - Il pubblico ufficiale, abusando del suo ufficio, induce alcuno a dare o promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, danaro o altra utilità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, con la interdizione temporanea dai pubblici uffici e con la multa da lire cento a cinquemila.*

La reclusione è da sei mesi a tre anni, se il pubblico ufficiale riceve ciò che non è dovuto, giovandosi soltanto dell'errore altrui.

Se la somma o l'utilità indebitamente data o promessa sia di lieve valore, la reclusione è, nel primo caso, da sei mesi a due anni, e, nel secondo caso, da un mese ad un anno.

320. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio [358]¹.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo [32-quater, 321, 323-bis]².

¹ Comma così sostituito dall'art. 1, comma 75, L. 6 novembre 2012, n. 190. Il testo previgente disponeva: *Le disposizioni dell'art. 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'art. 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.*

² Articolo così sostituito dall'art. 10, L. 26 aprile 1990, n. 86. Il testo originario disponeva: *320. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio. Le disposizioni dell'art. 318 si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato. Le disposizioni della prima e dell'ultima parte dell'articolo precedente si applicano a qualsiasi persona incaricata di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.*

³ L'art. 4, L. 12 giugno 2003, n. 134, ha abrogato l'art. 60, L. 24 novembre 1981, n. 689, che prevedeva l'inapplicabilità delle pene sostitutive al reato previsto dal presente articolo.

321. Pene per il corruttore.

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale [357] o all'incaricato

di un pubblico servizio [358] il denaro o altra utilità [c.p. 1889, 173 comma 1]².

¹ Articolo così sostituito dall'art. 11, L. 26 aprile 1990, n. 86 e così modificato dall'art. 2, L. 7 febbraio 1992, n. 181. Il testo originario disponeva: *321. Pene per il corruttore. Le pene stabilite negli artt. 318, prima parte, 319 e 320 si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.*

² L'art. 4, L. 12 giugno 2003, n. 134, ha abrogato l'art. 60, L. 24 novembre 1981, n. 689, che prevedeva l'inapplicabilità delle pene sostitutive al reato previsto dal presente articolo.

322. Istigazione alla corruzione.

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale [357] o ad un incaricato di un pubblico servizio [358], per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo [323-*bis*; c.p. 1889, 173 comma 2]¹.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo [323-*bis*].

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri².

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319 [323-*bis*]³.

¹ Comma così modificato dall'art. 1, comma 75, L. 6 novembre 2012, n. 190. Il testo previgente disponeva: *Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.*

² Comma così sostituito dall'art. 1, comma 75, L. 6 novembre 2012, n. 190. Il testo previgente disponeva: *La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 318.*

³ Articolo così sostituito dall'art. 12, L. 26 aprile 1990, n. 86 e così modificato dall'art. 2, L. 7 febbraio 1992, n. 181. Il testo originario disponeva: *322. Istigazione alla corruzione. 1. Chiunque offre o promette denaro od altra utilità, come retribuzione non dovuta, a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che rivesta la qualità di pubbli-*

co impiegato, per indurlo a compiere un atto dell'ufficio o servizio, soggiace, qualora la offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dalla prima parte dell'art. 318, ridotta di un terzo. 2. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto dell'ufficio o servizio, ovvero a fare un atto contrario ai propri doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nella prima parte dell'articolo 319, ridotta di un terzo.

⁴ L'art. 4, L. 12 giugno 2003, n. 134, ha abrogato l'art. 60, L. 24 novembre 1981, n. 689, che prevedeva l'inapplicabilità delle pene sostitutive al reato previsto dal presente articolo.

322-bis. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri¹.

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, sia applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale²;

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali³;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali³.

Le disposizioni degli articoli 319-*quater*, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso⁴:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali⁵.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi⁶.

¹ Rubrica prima modificata dall'art. 1, comma 75, L. 6 novembre 2012, n. 190 e poi dall'art. 10, L. 20 dicembre 2012, n. 237, infine sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. o), L. 9 gennaio 2019, n. 3.

Il testo previgente la modifica ex L. 190/2012 disponeva: *Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.*

Il testo previgente la modifica ex L. 237/2012 disponeva: *Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.*

Il testo previgente la modifica del 2019 disponeva: *Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.*

² Numero aggiunto dall'art. 10, L. 20 dicembre 2012, n. 237.

³ Numero aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. o), L. 9 gennaio 2019, n. 3.

⁴ Alinea così modificato dall'art. 1, comma 75, L. 6 novembre 2012, n. 190. Il testo previgente disponeva: *Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso.*

⁵ Numero così modificato prima dall'art. 3, L. 3 agosto 2009, n. 116, poi dall'art. 1, comma 1, lett. o), L. 9 gennaio 2019, n. 3. Il testo previgente disponeva: *2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.*

⁶ Articolo aggiunto dall'art. 3, L. 29 settembre 2000, n. 300.

322-ter. Confisca.

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-*bis*, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto [240, 335-*bis*, 474-*bis*, 600-*septies*, 640-*quater*, 644 comma 6, 648-*quater*]¹.

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-*bis*, secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-*bis*, secondo comma [c.p. 335-*bis*, 640-*quater*, 644 comma 6].

Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato².

¹ Comma così modificato dall'art. 1, comma 75, L. 6 novembre 2012, n. 190. Il testo previgente disponeva: *Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-*bis*, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo.*

² Articolo aggiunto dall'art. 3, L. 29 settembre 2000, n. 300. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai reati previsti dal primo comma del citato articolo 3, nonché a quelli del secondo comma del medesimo articolo 3, commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della citata L. 300/2000 (26 ottobre 2000).

● Norme connesse:

- art. 19, comma 2, del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in *Leggi penali*, voce *Persone giuridiche (responsabilità delle)*; art. 11, L. 11 marzo 2006, n. 146, in *Leggi penali*, voce *Criminalità transnazionale*; art. 1, comma, 143, L. 24 dicembre 2007, n. 244, che ha esteso l'applicabilità della confisca di cui all'art. 322-ter c.p. ai reati tributari previsti dagli artt. 2, 3, 4, 5, 8,

10-bis, 10-ter, 10-quater ed 11 del D.Lgs. n. 74/2000; l'art. 2641 c.c., riformato dal D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, in materia di reati societari.

- art. 6, comma 4, L. 27 marzo 2001, n. 97, secondo cui gli immobili confiscati ex artt. 322-ter e 335-bis c.p. sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio disponibile del Comune nel cui territorio di trovano. La sentenza che dispone la confisca costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari.

322-ter.1. Custodia giudiziale dei beni sequestrati.

I beni sequestrati nell'ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti indicati all'articolo 322-ter, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possono essere affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi della polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. p), L. 9 gennaio 2019, n. 3.

322-quater. Riparazione pecuniaria.

Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 27 maggio 2015, n. 69 e poi così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. q), L. 9 gennaio 2019, n. 3. Il testo previgente disponeva: *Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.*

323. Abuso d'ufficio.

Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale [357] o l'incaricato di pubblico servizio [358] che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione delle norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni [c.p. 1889, 153, 175 comma 1, 176]¹.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità [323-bis]^{2,3}.

¹ Comma così modificato dall'art. 1, comma 75, L. 6 novembre 2012, n. 190. Il testo previgente disponeva: *Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione delle norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

² Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 16 luglio 1997, n. 234.

³ Il testo previgente, introdotto dall'art. 13, L. 26 aprile 1990, n. 86, disponeva: *323. Abuso d'ufficio. 1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio non patrimoniale o per arrecare ad altri un danno ingiusto, abusa del suo ufficio, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione fino a due anni. 2. Se il fatto è commesso per procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, la pena è della reclusione da due a cinque anni. Il testo originario disponeva: 323. Abuso d'ufficio in casi non preveduti specificamente dalla legge. 1. Il pubblico ufficiale che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, commette, per recare ad altri un danno o per procurargli un vantaggio, qualsiasi fatto non preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire cinquecento a diecimila.*

● Norme connesse:

- art. 16, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, in *Leggi penali*, voce *Pubblica amministrazione (reati contro)*.

■ Codice penale del 1889: *Art. 175 - Il pubblico ufficiale che, abusando del suo ufficio, ordina o commette contro gli altrui diritti qualsiasi atto arbitrario non preveduto come reato da una speciale disposizione di legge, è punito con la detenzione da quindici giorni ad un anno; e, qualora agisca per un fine privato, la pena è aumentata di un sesto, sostituita alla detenzione la reclusione.*

Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, eccita alcuno a trasgredire alle leggi od ai provvedimenti dell'Autorità.

323-bis. Circostanze attenuanti¹.

Se i fatti previsti dagli artt. 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 323 sono di particolare tenuità [62 n. 4], le pene sono diminuite [c.p. 1889, 168 comma 2, 170 comma 3]².

Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi^{3,4}.

¹ Rubrica così sostituita dall'art. 1, L. 27 maggio 2015, n. 69. Il testo previgente disponeva: *Circostanza attenuante.*